

COMUNE DI QUINTANO

(PROVINCIA DI CREMONA)

DETERMINA N°	166
del	29.11.2022
Codice Ente	10781 6 QUINTANO

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 (ART. 67 CCNL 21.05.2018)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati:

- la deliberazione di G.C. n. 32 del 11/06/2019 di attribuzione ai componenti della Giunta Comunale ad al Segretario Comunale di compiti gestionali;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23.04.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

Verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

Dato atto che il citato testo unico sul pubblico impiego impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

Considerato che:

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL per il triennio 2016/2018;
- in data 16/11/2022 è stato definitivamente stipulato il CCNL per il triennio 2019/2021, che all'articolo 80, comma 4, dispone che la decorrenza della nuova disciplina di utilizzo delle risorse decentrate è fissata dall'anno 2023;

Considerato che:

- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

➤ le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- **RISORSE STABILI**, costituite, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Revisore dei Conti ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art. 67, comma 2 e comma 5 lettera a) del CCNL 21.05.2018. Esse presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro
- **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate; sono definite dall'art. 67 commi 3,4 e 5 lett. b) del CCNL 21.05.2018;

Considerato, altresì, che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrate integrativa;

Visto l'art. 40, comma 3-quinquies D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 96 (Legge Finanziaria 2007);

Visto l'art. 23, comma 2 D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

Visto l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 del D.L. 34/2019 che testualmente stabilisce: "*il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (quindi il limite 2016) è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;*

Considerato che il DM del 17.03.2020, precisa: "*Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo*

il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017, e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 33 del D.L.34/2019 nonché dal D.M. del 17/03/2020, anche per l'anno 2022, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 Legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2022;

Rilevato, pertanto, che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme sopracitate;

Visto l'allegato schema di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022;

Dato atto che il Comune non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2022 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto *“Controlli in materia di contrattazione integrativa”*;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di dare atto che in data 16/11/2022 è stato definitivamente stipulato il CCNL per il triennio 2019/2021, che all'articolo 80, comma 4, dispone che la decorrenza della nuova disciplina di utilizzo delle risorse decentrate è fissata dall'anno 2023;

- 2) di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21 maggio 2018, il fondo delle risorse per le risorse decentrate per l'anno 2022, così come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) di dare atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ai fini del rispetto del limite rispetto all'anno 2016;
- 4) di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 5) di rendere indisponibili le somme destinate a progressioni economiche anni precedenti, indennità di comparto, nonché delle altre indennità determinate da legge;
- 6) di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – competenza 2022 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 L. 296/2006 e s.m.i.);
- 7) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS ed alle R.SU., ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 del CCNL 21.05.2018;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione *Amministrazione Trasparente>Personale>Contrattazione Integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.



IL SEGRETARIO COMUNALE
PANZERA Dott.ssa Irene

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Irene Panzera".

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(Art. 183, comma 7 - art. 147-bis, comma 1 e art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000)

Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009)



IL SEGRETARIO COMUNALE
PANZERA Dott.ssa Irene

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Irene Panzera".

Schema costituzione FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza (CONFLUISCE STABILMENTE LO 0,20% M.S. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3°PER. CCNL 2016-18)	11.824,38
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - DAL 2019.	249,60
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	243,28
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	0,00
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	0,00
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	0,00
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	0,00
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	0,00
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	0,00
	TOTALE RISORSE STABILI	12.317,26
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	0,00
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. (soggetti a limite)	
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a limite (funzioni tecniche successive al 1/1/2018, avvocatura, ecc.) cens. Popolaz. ISTAT	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite (funzioni tecniche precedenti al 1/1/2018, ICL)	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	Incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 67 comma 5 lett. b)	Nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento dotazione organica	274,46
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	274,46

TOTALE	12.591,72
TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE	12.098,84
LIMITE FONDO 2016	12.098,84
EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*	0,00
TOTALE FONDO 2022	12.591,72